VANTAGGI PER LE IMPRESE - 23 LUGLIO 2022 ORE 06:00

Crediti d’imposta energia e gas: requisiti per chiederli e modalità di calcolo

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:Imprese energivore e gasivore: requisiti e agevolazioni

Con il decreto Aiuti il legislatore ha previsto a favore delle imprese specifici crediti d’imposta per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Districarsi tra percentuali, calcoli e requisiti non sarà facile per le imprese, che adesso dovranno per giunta rispettare la soglia del regime “de minimis” per avere diritto all’agevolazione. A chi spetta il credito d’imposta, come si calcola e a quali condizioni lo si può ottenere? Schemi e istruzioni operative per non sbagliare e capire quando e come poter usufruire dei crediti d’imposta.

Con la conversione in legge n. 91/2022del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.

Leggi anche

- Decreto Aiuti: conferme e novità nella legge di conversione

- Decreto Aiuti: la mappa delle novità dopo la conversione in legge

Il decreto, entrato in vigore il 18 maggio, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, in particolare introduce:

- misure in materia di energia, per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

- misure a sostegno della liquidità delle imprese e la ripresa economica, per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;

- misure in materia di lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

- misure a favore degli enti territoriali, per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

- misure in relazione alla crisi Ucraina, di accoglienza e supporto economico, sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Crediti d’imposta energia e gas

In particolare, per quanto riguarda i crediti d’imposta sull’energia e sul gas, ci sono le seguenti novità:

1) le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e le imprese non gasivore, che fruiscono dei rispettivi crediti d’imposta energia e gas sui consumi del secondo trimestre 2022, possono richiedere al proprio fornitore di energia e gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale si usufruisce del credito d’imposta, di effettuare e comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Questa possibilità è concessa a quelle imprese che, nei primi due trimestri dell’anno 2022 si sono rifornite dallo stesso venditore dal quale si rifornivano nel primo trimestre del 2019;

2) gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica diventano sottoposti alla normativa “de minimis”, scelta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali.

Maggiorazione del credito d’imposta

Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene in relazione ai crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 - 4):

- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 20% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, primo trimestre 2022, art. 15, D.L. n. 4/2022, pari al 10% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 5, D.L. n. 17/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, secondo trimestre 2022, art. 3, D.L. n. 21/2022, pari al 15% delle spese sostenute;

- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, secondo trimestre 2022, art. 4, D.L. n. 21/2022, pari al 25% delle spese sostenute;

- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, primo trimestre 2022, art. 18, D.L. n. 17/2022, pari al 20% delle spese sostenute.

Attenzione
Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con:
- un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale;
- l'applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.

Massimale e facilitazioni

Ricordiamo che gli aiuti "de minimis", il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200 mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime.

Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di "impresa unica", per cui tutti il tetto di 200 mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200 mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l'introduzione del regime "de minimis", potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d'imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti "de minimis" nel periodo 2020-2022.

È prevista una facilitazione consistente nell'obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante. Tale obbligo però vale solo per il secondo trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del primo trimestre 2019.

Livelli di contribuzione

La disciplina delle agevolazioni è distinta tra le aziende con un consumo di energia più rilevante, che rientrano nella cosiddetta "clausola VAL" (Valore Aggiunto Lordo) e le aziende che pur rientrando nel novero di quelle agevolabili non raggiungono un pari livello di intensità elettrica (rapportato al valore della produzione). Il secondo gruppo rientra nella cosiddetta "classe FAT" (fatturato).

La relazione annuale dell'ARERA riporta che le imprese che si avvalgono della cosiddetta clausola VAL beneficiano del 78% circa del volume economico di agevolazione, mentre le rimanenti imprese in classe FAT pesano per circa il 22% del volume di agevolazioni.

Le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un un'intensità elettrica maggiore o uguale al 20% hanno diritto a un livello di contribuzione agli oneri ASOS come da seguente tabella.

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione alla tariffa ASOS
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Per le altre imprese energivore considerate eleggibili alle agevolazioni e con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente ASOS decresce al crescere dell'intensità elettrica rispetto al fatturato.

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione alla tariffa ASOS
$i_{FAT} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{FAT} < 10\%$	55%
$10\% \leq i_{FAT} < 15\%$	40%
$i_{FAT} \geq 15\%$	25%

Riepilogo dei crediti d'imposta

Il legislatore ha previsto, a favore delle imprese, specifici crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni (relative alla tipologia di approvvigionamento), per una parte delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Riepilogo per le imprese energivore

				Agevolazione	
Tipologia	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	1° trimestre 2022	2° trime 2022
Imprese energivore	Acquista energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3	Variazione del costo medio del kWh	Credito di imposta del 20%	Credito imposta 25% su energet

		delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un iVAL non inferiore al 20%	superiore al 30%	sulla spesa energetica	
	Produce e autoconsuma energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un I(val) non inferiore al 20%	Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% oppure	-	Credito imposta 25% su prodotti autocon valorizz PUN de trimestr

Riepilogo per le imprese non energivore

	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione	
				1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese non energivore	Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	-	Credito di imposta del 1 (*) sulla spes energetica

	Produce e autoconsuma energia elettrica	superiore a 16,5 kWh	Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%	-	Credito di imposta del 1 (*) sui kWh prodotti e autoconsuma valorizzati al PUN del II trimestre 202

(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende non energivo è stata incrementata dal 12% al 15%.

Riepilogo per le imprese gasivore

				Agevolazione	
	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	1° trimestre 2022	2° trime 2022
Imprese gasivore	Acquista gas naturale	Opera nei settori indicati dall'Allegato 1 del D.M. 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	Credito di imposta del 10% (*) sui consumi non termoelettrici	Credito imposta 25% (** consum termoel

(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: prevista aliquota di agevolazione al 10%.
(**) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è s incrementata dal 20% al 25%.

Riepilogo per le imprese non gasivore

Tipologie	Approvvigionamento			Agevolazione

		Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese non gasivore	-	Nessun requisito specifico	-	-	Credito di imposta del 25% (*) sui consumi non termoelettrici
(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.					

Esempi di calcolo

Simulazione A: impresa energivora

Ipotizziamo che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice di piastrelle in ceramica, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 1° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 20% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 20% = 19.600 euro beneficio del credito d’imposta.

Ipotizziamo che l’azienda energivora Alfa S.r.l. produttrice di piastrelle in ceramica, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 25% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 25% = 24.500 euro beneficio del credito d’imposta.

Simulazione B: impresa non energivora

Ipotizziamo che l’azienda non energivora Beta S.r.l. produttrice di borracce plastiche, che rispetta il regime de minimis, sostenga una spesa in energia elettrica pari a 98.000 euro nel 2° trimestre 2022.

Il credito d’imposta di cui beneficerà è pari al 15% della spesa energetica sostenuta, quindi:

98.000 x 15% = 14.700 euro beneficio del credito d’imposta.

Modalità di richiesta della cessione del credito d’imposta

La comunicazione di cessione del credito dovrà essere trasmessa all'Agenzia, dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, tramite il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022.

Il credito è cedibile "solo per intero" dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). In caso di cessione del bonus i beneficiari richiedono il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioè in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

In ogni caso, non trovano applicazione:

- il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi;

- il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro.

L'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.

La cessione del bonus deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati.

Considerando che i crediti sono cedibili solo per intero e il legislatore ha previsto inoltre che le cessioni siano tracciabili, il provvedimento chiarisce che l'utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima.

In particolare, ciascun credito, in relazione all'intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto "solo per intero" e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l'intero importo.

Copyright © - Riproduzione riservata

QUESTO ARTICOLO E' STATO UTILE MA NON SEI ANCORA ABBONATO A IPSOA QUOTIDIANO?
Abbonati subito con l'offerta New Entry e accedi a tutti i contenuti e servizi PREMIUM senza limiti a soli 9,90 al mese!

IN EVIDENZA

Regioni Centro Italia: esteso il periodo di esposizione dei costi di produzione fino all'esercizio 2022

Decreto Semplificazioni, novità per cessione dei bonus edilizi, crisi d’impresa e Terzo settore

Ceramica e vetro artistico Murano: in arrivo 5.000.000 euro

ETS: in Gu le linee guida in materia di raccolta fondi

Sostegno alle imprese energivore: il Gruppo Ilva stabilimento di interesse strategico

La ESCo come partner per diventare aziende innovative e sostenibili

STRUMENTI DI LAVORO ShopWKI

Novità editoriali

eBook - Riforma del fondo di garanzia

~~€ 14,90~~ (-50%)

€ 7,45

Acquista

Finanziare l'impresa e le professioni con i fondi europei

~~€ 45,00~~ (-30%)

€ 31,50

Acquista

Le agevolazioni alle imprese

~~€ 60,00~~ (-30%)

€ 42,00

Acquista

Le opportunità dell'Unione europea per gli enti locali

~~€ 57,00~~ (-30%)

€ 39,90

Acquista